

Circolare n. 08 - fiscale
del 10.02.2025

Sommario

1. novità del modello Iva 2025
2. termini e modalità di presentazione del modello
3. termini di versamento del saldo Iva annuale
4. utilizzo in compensazione e/o richiesta di rimborso del credito Iva 2024

- 1 -

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato il modello Iva 2025, utilizzabile per la dichiarazione relativa all'anno 2024, recependo solo in parte quanto previsto dal c.d. "Decreto Semplificazioni adempimenti tributari", emanato in attuazione della Riforma fiscale al fine di "eliminare dal modello le informazioni non rilevanti per la liquidazione dell'imposta".

Il suddetto modello introduce novità relative alla nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 (*quadro VA*), all'indicazione dell'Iva da versare per l'immatricolazione di veicoli importati da paesi esteri (*quadro VM*) ed all'adozione di particolari regimi di fiscalità agevolata per specifiche categorie di soggetti passivi di imposta (*quadro VO*).

Per quanto riguarda il completamento del *quadro VA*, si precisa che a partire dal 01.01.2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025; per consentire alle Amministrazioni di implementare i propri sistemi e le inerenti procedure con i nuovi codici, l'aggiornata classificazione sarà adottata solo a partire dal 01.04.2025.

Conseguentemente, se la dichiarazione Iva 2025 si presenta entro il 31.03.2025, il codice attività ATECO da indicare nel *quadro VA*, sarà relativo alla classificazione 2007 (ovvero quella adottata per tutti gli adempimenti fino al 2024); al contrario, se la dichiarazione Iva 2025 è presentata dal 01.04.2025, dovrà essere indicato il codice attività ATECO relativo alla nuova classificazione 2025.

Secondariamente, il nuovo modello modifica il *quadro VM*, rinominandolo "versamenti auto F24 elementi identificativi", e ivi richiede di esporre l'Iva da versare tramite modello F24 Elide per le immatricolazioni di veicoli esteri, anche laddove importati da San Marino/Città del Vaticano.

QUADRO VM VERSAMENTI AUTO F24 ELEMENTI IDENTIFICATIVI	VM1	Gennaio	,00	VM7	Luglio	,00
	VM2	Febbraio	,00	VM8	Agosto	,00
	VM3	Marzo / I trimestre	,00	VM9	Settembre / III trimestre	,00
	VM4	Aprile	,00	VM10	Ottobre	,00
	VM5	Maggio	,00	VM11	Novembre	,00
	VM6	Giugno / II trimestre	,00	VM12	Dicembre / IV trimestre	,00

Infine, il Legislatore ha introdotto tre nuovi righi inerentemente a:

- le organizzazioni di volontariato (c.d. OdV) e le associazioni di promozione sociale (c.d. ApS), che devono segnalare se hanno deciso di aderire al regime forfettario a partire dal 2024, di cui all'art. 1, co. 54-63, L. 190/2014 (*rigo VO18*);

VO18 REGIME SPECIALE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI
DI PROMOZIONE SOCIALE (art.5, comma 15-quinquies, d.l. n. 146/2021)

Opzione 1

- le imprese giovanili in agricoltura, che devono segnalare se hanno deciso di aderire al regime fiscale agevolato a partire dal 2024, di cui all'art. 4, co. 1, L.36/2024 (*rigo VO 27*);

VO27 REGIME AGEVOLATO PRIMO INSEDIAMENTO IMPRESE GIOVANILI IN AGRICOLTURA (art. 4, comma 1, l. n. 36/2024) Opzione 1

- le società controllate "ritornate operative" (quindi non più rientranti nella disciplina delle società di comodo di cui alla L. 724/1994), che devono segnalare eventuali crediti Iva disponibili e trasferiti alla relativa società controllante (*rigo VW26*).

VW26	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio	1	,00
	Crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative	2	,00

- 2 -

La dichiarazione Iva 2025, relativa all'anno 2024, deve essere presentata telematicamente (direttamente o tramite intermediario abilitato) **entro il 30.04.2025**.

È possibile comunicare i dati delle liquidazioni periodiche Iva (c.d. LIPE) del IV trimestre 2024 con la dichiarazione annuale utilizzando il *quadro VP*; in tale eventualità, il modello Iva 2025 deve però essere presentato **entro il 28.02.2025**.

Se tale adempimento non riesce ad essere rispettato entro tale data, resta salvo l'invio della comunicazione della liquidazione periodica dell'Iva per il IV trimestre 2024 entro il 28.02.2025, mentre la dichiarazione Iva dovrà essere inviata (senza *quadro VP*) entro il 30.04.2025.

In caso di modifiche apportate ai registri Iva, si suggerisce come sempre la compilazione del *quadro VP*, se il modello Iva 2025 viene inviato entro il 28.02.2025, mentre del *quadro VH*, se il modello Iva 2025 viene presentato dal 01.03.2025.

- 3 -

Il saldo risultante dalla dichiarazione Iva 2025 deve essere versato entro il 17.03.2025, sempre che l'importo dovuto sia superiore ad € 10,33.

Il versamento può essere differito al termine previsto per le imposte dovute dalla dichiarazione dei redditi (30.06.2025) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.03.2025.

È ammesso anche il pagamento rateale, fino ad un massimo di dieci rate, il cui saldo dell'ultima rata non può sfiorare il 16.12.2025, con la maggiorazione degli interessi dello 0,33% mensile.

- 4 -

L'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale 2024, per importi non superiori ad € 5.000, può essere effettuato a partire dal 01.01.2025; per importi superiori, invece, si richiede che sia decorso almeno il decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva 2025.

Attualmente, la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito Iva oppure per la domanda di rimborso del credito Iva stesso, tramite la compilazione del *quadro VX*, è pari ad € 70.000 (art. 14, D. Lgs. 1/2024, c.d. "Decreto Semplificazioni adempimenti tributari").

Tale limite si abbassa a € 50.000 solamente nel caso di un punteggio ISA inferiore a 9 ma almeno pari ad 8 nel 2023 e ad 8,5 nella media tra l'anno 2022 e 2023.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.
Gianluca Broglia